ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DELLA CORTE
11 giugno 1985 *

Nel procedimento 146/85 R,

Claus Diezler, Richard Deasy, Steen Fink-Jensen, Helmut Mullers, Luigi Ricci, dipendenti del Comitato economico e sociale, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, Centre Louvigny, 34 B IV, rue Philippe-II,

richiedenti,

contro

Comitato economico e sociale, rappresentato dal sig. Detlef Bruggemann, membro della direzione del personale, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 22, Côte d'Eich,

resistente,

avente ad oggetto la sospensione delle elezioni del comitato del personale del Comitato economico e sociale indette per il 14 giugno 1985,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE,

statuendo a norma degli artt. 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

ORDINANZA

In fatto

Con decisione 28 luglio 1975, n. 1896/75A, dell'ufficio del presidente del Comitato economico e sociale (in prosieguo: « CES »), venivano adottate le disposizioni riguardanti la composizione e le modalità di funzionamento del comitato del personale.

L'art. 5, n. 1, di detta decisione recita: « I membri del comitato del personale sono eletti secondo le modalità stabilite dall'assemblea generale del personale del Comitato economico e sociale. Questa deve aver luogo al più tardi un mese prima della scadenza del mandato del comitato in carica (...) ».

Il sistema e le modalità delle elezioni del comitato del personale venivano stabilite da ultimo dal « regolamento per le elezioni del comitato del personale » CP 4 marzo 1983, n. 153, che istituiva un regime elettorale proporzionale detto « Supar ».

Questo regolamento veniva emendato dall'assemblea generale del personale tenutasi il 19 aprile 1985, la quale istituiva un sistema elettorale diverso.

Il mandato del comitato del personale in carica scadeva il giorno seguente, 20 aprile 1985.

Il 22 aprile 1985, il quarto dei richiedenti, sig. Helmut Mullers, a nome del suo sindacato presentava al presidente del CES una domanda in cui sosteneva che l'emendamento del regolamento sulle elezioni era illegittimo giacché l'assemblea che l'aveva adottato si era tenuta il giorno prima della scadenza del mandato del comitato del personale in carica, mentre avrebbe dovuto aver luogo al più tardi un mese prima di questa, il che costituiva trasgressione del sopra menzionato art. 5 della decisione n. 1896/75A; di conseguenza, il richiedente domandava al presidente del CES d'attirare l'attenzione del presidente dell'ufficio elettorale, designato dalla stessa assemblea generale 19 aprile 1985, sul fatto che le elezioni del comitato del personale per gli anni 1985-1987 dovevano essere tenute in modo conforme al regolamento del 4 marzo 1983.

Con lettera 24 aprile 1985, il presidente del CES rifiutava di dar seguito alla domanda motivando che, nonostante i poteri e l'obbligo del CES di vigilare sulla preparazione e sull'esecuzione delle elezioni dei rappresentanti del personale, il provvedimento richiestogli superava i limiti di questi poteri in quanto avrebbe potuto influire sui risultati delle elezioni.

Il 17 maggio 1985 i richiedenti, designando come controparte il Comitato economico e sociale, hanno proposto alla Corte un ricorso per l'annullamento di detta decisione 24 aprile 1985 del presidente del CES, nonché del regolamento adottato dall'assemblea generale del personale il 19 aprile 1985 e di tutti gli atti successivi emanati a norma di questo regolamento.

Con atto registrato lo stesso giorno, i richiedenti hanno chiesto la sospensione delle elezioni del comitato del personale del CES indette per il 10 giugno 1985, data prorogata in seguito al 14 giugno 1985.

Con documento depositato nella cancelleria della Corte il 29 maggio 1985, il CES ha presentato le proprie osservazioni scritte sulla domanda di sospensione.

All'udienza del 6 giugno 1985 le parti hanno svolto difese orali.

L'avvocato generale Sir Gordon Slynn è stato sentito.

In diritto

1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 17 maggio 1985, il sig. Claus Diezler ed altri dipendenti del Comitato economico e sociale (in prosieguo: « CES ») hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento:

a) del regolamento, o testo, adottato dall'assemblea del personale del CES il 19 aprile 1985, relativo al sistema per l'elezione del comitato del personale;

b) di tutti gli atti successivi adottati a norma di detto testo; e in particolare le elezioni del comitato del personale indette per il 10 giugno 1985; nonché di tutte le designazioni di persone per vari organi, effettuate dal comitato del personale;

c) in quanto occorra, del rifiuto opposto al reclamo del quarto ricorrente in data 24 aprile 1985.

2 Con atto registrato lo stesso giorno, i richiedenti hanno del pari proposto, a norma degli artt. 83 e seguenti del regolamento di procedura, un'istanza diretta ad ottenere:

a) la sospensione delle elezioni del comitato del personale del CES, indette per il 10 giugno 1985 e,

b) in subordine, che dette elezioni si svolgano a norma del regolamento dell'assemblea del personale in data 4 marzo 1983.

Sulla ricevibilità

3 Nell'esaminare un'istanza di sospensione dell'esecuzione di un atto o di provvedimenti provvisori, il giudice dell'urgenza non può pregiudicare né la ricevibilità, né il merito del ricorso principale. Tuttavia, l'istanza d'urgenza sarebbe irricevibile se il ricorso principale fosse manifestamente irricevibile. Si deve quindi accertare se il

ricorso principale, salva restando la pronunzia del giudice nella causa principale, sia a prima vista ricevibile.

4 Come la Corte ha precisato nella sentenza 29 settembre 1976 (De Dapper/Parlamento, 54/75, Racc. pag. 1381), il sindacato giurisdizionale sulla ritualità degli atti riguardanti le elezioni del comitato del personale è possibile nell'ambito di un ricorso diretto contro l'istituzione interessata. Di conseguenza, il ricorso principale di cui trattasi è a prima vista ricevibile in quanto diretto contro il CES, il quale, nei confronti del proprio personale, costituisce un'istituzione. Questo fatto basta per far ritenere del pari ricevibile sotto questo profilo l'istanza di sospensione, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità del ricorso nella parte in cui tende a far annullare l'atto dell'assemblea generale del personale del CES e gli atti successivi.

5 È opportuno ricordare che, sotto un altro aspetto, il ricorso principale sarebbe irricevibile se non fosse preceduto, come stabilisce l'art. 91, n. 2, dello statuto del personale, da un reclamo contro un atto dell'istituzione interessata, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello stesso statuto. Si deve quindi accertare se il ricorso non sia manifestamente irricevibile sotto questo aspetto.

6 Come la sopra menzionata sentenza ha confermato, le istituzioni hanno il potere e l'obbligo di intervenire d'ufficio nel caso in cui abbiano dei dubbi sulla ritualità dell'elezione del comitato del personale. Il CES aveva quindi l'obbligo di procedere d'ufficio al controllo della ritualità della decisione adottata dall'assemblea generale del personale il 19 aprile 1985. In mancanza di un siffatto controllo, l'atteggiamento del CES costituisce quindi omissione di adottare un provvedimento imposto da detta norma, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto.

7 La lettera inviata dal quarto richiedente, sig. Mullers, al presidente del CES il 22 aprile 1985 dev'essere considerata come un reclamo contro detta omissione del CES. Benché egli abbia menzionato il proprio sindacato, si può ritenere che questa lettera lo riguardasse del pari personalmente. Di conseguenza, nella sua persona, sono a prima vista soddisfatte le condizioni per la ricevibilità del ricorso stabilite dall'art. 91, n. 2.

8 Ne consegue che, nei suoi confronti, è ricevibile l'istanza di sospensione la quale, quindi, dev'essere esaminata nel merito senza che sia necessario accertare se il ricorso sia ricevibile nei confronti degli altri ricorrenti.

Nel merito

9 Prima di esaminare l'istanza nel merito, è opportuno ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, « i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione di un atto impugnato sono presi in considerazione solo se le circostanze di fatto e di diritto addotte giustificano, prima facie, la loro adozione » (fumus boni juris). « Occorre inoltre che essi siano urgenti nel senso che è necessario che questi provvedimenti siano adottati e producano effetti prima della pronunzia del giudice nel merito, onde evitare che la parte che li ha chiesti subisca un danno grave ed irreparabile. Occorre infine che detti provvedimenti siano provvisori nel senso di non pregiudicare la pronunzia nel merito ». Le stesse condizioni devono essere soddisfatte in un caso, come quello in esame, in cui l'istanza mira all'adozione dei provvedimenti provvisori necessari di cui all'art. 186 del trattato CEE.

10 Per quanto riguarda l'esistenza di argomenti che giustifichino prima facie l'adozione della richiesta sospensione dell'esecuzione, i richiedenti deducono col primo mezzo che l'adozione, da parte dell'assemblea generale del personale del CES, della decisione 19 aprile 1985 ha trasgredito l'art. 5, 1° comma, della decisione dell'ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale n. 1896/75A, a norma del quale detta assemblea avrebbe dovuto esser tenuta al più tardi un mese prima del 20 aprile 1985, data di scadenza del mandato del comitato in carica. Di conseguenza, sarebbe del pari illegittimo il rifiuto del presidente del CES di controllare questa decisione e di accertarne l'illegittimità.

11 Il CES, nelle sue osservazioni, non esclude l'eventualità che i provvedimenti di cui trattasi siano illegittimi, senza tuttavia assumere un atteggiamento preciso.

12 Va rilevato che, per quanto riguarda il merito di questo mezzo, potrebbe sussistere un certo dubbio dovuto al fatto che, benché il mandato del comitato uscente scadesse all'indomani del 19 aprile 1985, le elezioni sono state fissate per più di un mese dopo questa data, il che potrebbe essere considerato conforme allo scopo dell'art. 5. Tuttavia, dato che il mezzo non risulta manifestamente infondato,

dev'essere considerata soddisfatta la condizione relativa al fumus boni juris, senza che sia necessario esaminare il merito degli altri mezzi dedotti dai richiedenti.

13 Per quanto riguarda l'urgenza, i richiedenti sostengono che il sistema elettorale da applicarsi a norma della decisione dell'assemblea generale 19 aprile 1985 influisce sul risultato delle elezioni e, di conseguenza, come è stato rilevato all'udienza del 6 giugno 1985, sulla possibilità dei richiedenti di essere eletti. È stato inoltre sostenuto che, se le elezioni si svolgessero secondo il nuovo sistema elaborato dalla decisione del 19 aprile 1985, nel caso in cui la Corte ne accertasse l'illegittimità, numerosi atti successivi sarebbero essi pure illegittimi, senza che sia possibile riparare per intero i gravi danni irrimediabilmente recati, a meno di creare perturbazioni irriversibili a catena.

14 Il CES non contesta questo argomento. All'udienza esso ha dichiarato di non ritenere che la richiesta di sospensione delle elezioni possa causare difficoltà insormontabili per il funzionamento del comitato del personale, dato che, secondo l'art. 5, ultimo comma, della decisione n. 1896/75A, il comitato del personale uscente, dopo la scadenza del mandato, rimane in carica per provvedere al disbrigo delle pratiche in corso fino all'insediamento del nuovo comitato.

15 Dal fascicolo si desume che, sullo sfondo di questa lite si trova l'opposizione in seno all'assemblea fra due gruppi di dipendenti, per quanto riguarda il sistema elettorale da adottare, giacché ciascun sistema può influire sul risultato delle elezioni. Stando così le cose, appare preferibile che le elezioni abbiano luogo dopo che la Corte avrà esaminato, nell'ambito del ricorso principale, la questione della legittimità della decisione dell'assemblea in data 19 aprile 1985, dato che la sentenza potrà essere pronunziata senza grande indugio, secondo l'auspicio espresso all'udienza. Come si desume infatti dagli argomenti svolti da entrambe le parti, le elezioni, se avessero luogo immediatamente, creerebbero una situazione di cui sarebbe difficile eliminare le conseguenze qualora la Corte accogliesse il ricorso principale. A parte ciò, il CES non si oppone alla sospensione delle elezioni chiesta dai richiedenti. Appare quindi opportuno concedere detta sospensione.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE,

statuendo in via provvisoria,

così provvede:

1) **In attesa della pronunzia della sentenza nella causa principale, le elezioni del comitato del personale del Comitato economico e sociale, indette per il 14 giugno 1985, sono sospese.**

2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 11 giugno 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

C. Kakouris